

**AVANTI IL TRIBUNALE DI UDINE****Sezione distaccata di Palmanova**

* * *

Nella causa R.G. 296/05 promossa con ricorso ex art. 615 cpc da:

- **Andreon Francesco** con Avv. ti G. Bonotto ed E. Bottega di
Treviso

Contro

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s.** con
Avv. ti M. Santarcangelo e P. Dal Zilio

il patrocinio del ricorrente dimette la presente

MEMORIA CONCLUSIONALE

Ricordiamo brevemente il contenuto e l'oggetto di questo giudizio.

Sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1330/04 del 19.05.04 che nel dichiarare inammissibile l'atto di appello per un presunto difetto di procura confermava in toto la sentenza del giudice del Tribunale di Treviso n. 1349/00 la Essedi Studi e Associati di Sandro DallaValle C. sas a tutela del proprio debito pignorava le quote sociali del sig. Andreon Francesco sulla società Echo srl.

Questo nonostante che alla data del pignoramento il debito del Sig. Andreon Francesco fosse in corso di estinzione ad opera dei pagamenti eseguiti dalla società Andreon Arredamenti srl, in adempimento dell'accordo di rateizzazione sottoscritto tra le parti in data 03.02.05.

La circostanza è documentale, così come documentale e non contestata l'avvenuta estinzione in corso di giudizio dell'importo di cui a tale accordo.

Non vi era quindi alcun inadempimento imputabile al debitore e sul punto si richiamano integralmente i contenuti del ricorso introduttivo e dei successivi atti, di questo, peraltro, dovrà tenersi conto in sede di liquidazione dei danni chiesti ex art. 96 c.p.c..

**COPIA PER
CONTROPARTE**



AF

Su questo infatti verteva l'opposizione, sulla correttezza dell'adempimento e quindi sull'ingiustificata azione esecutiva.

E' accaduto, tuttavia, che questa sconfinata battaglia giudiziaria abbia avuto una evoluzione sorprendente così che le problematiche sottese si riducono ma non si annullano.

A questo punto tutto quello che è stato fatto rimane privo di effetti; non c'è nulla di questo processo che possa e debba essere salvato.

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1330/04 del 19.05.04 è infatti stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.15728/07 del 23.05.07, allegata in sede di precisazione delle conclusioni.

Nessuna delle parti ha riassunto nei termini di legge il giudizio.

A questo punto l'art. 393 c.p.c. è categorico sul punto.

Quanto versato dalla ditta Andreon e ammontante ad Euro 31.357,00 andrà integralmente ripetuto al soggetto che ha pagato da parte della perciplende ditta Sandro Dalla valle s.a.s. non già per gli esiti di questo giudizio ma in applicazione ovvia del principio suddetto.

In questo giudizio rimangono invece valide, quantomeno ai fini del regolamento delle spese, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione.

Ricordiamo che Andreon aveva 1) subito una condanna palesemente ingiusta; 2) ottenuto dalla Corte d'Appello una pronuncia di sospensiva della condanna. Dove in particolare nel richiamare il contenuto dell'atto di appello riteneva la fondatezza di una carenza di legittimazione attiva della Essedi Studio e Associati sas determinata dal fatto che il credito era indebitamente rivendicato dalla "s.a.s.", con sede in Montebelluna, via del Solstizio n. 2 mentre il contratto originario, datato 14.04.1989, era intercorso tra la ditta Andreon Arredamenti di Andreon Francesco e la ditta individuale Essedi Studio e Associati - Organizzazione Aziendale di Sandro Dalla valle, con sede in Corso Mazzini 10 ed il

AH

SAS

credito fosse, pertanto, di una ditta individuale; 3) subito una condanna clamorosamente ingiusta nella successiva sentenza della Corte d'Appello.

In sede di giudizio di Cassazione aveva finalmente ottenuto giustizia con la cancellazione della iniqua sentenza d'appello che aveva dichiarato improcedibile il gravame.

Tutto questo, nella diversa ipotesi di una riassunzione del giudizio avanti ad altra sezione della Corte, avrebbe fatto rivivere l'istanza di sospensiva che era l'ultimo atto giurisdizionale di merito intervenuto inter partes.

La cosa sarebbe poi proseguita fino alla decisione finale.

Come vediamo, l'ultimo giudizio sostanziale era stato quello che aveva portato alla non convincente condanna di primo grado.

La ditta Andreon Francesco non avrebbe dovuto soggiacere alla provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di prime cure.

Orbene, pur a fronte di un quadro del genere, evidente in maniera lampante, controparte ha profittato proditoriamente di un "infortunio" della Corte che ha reso improcedibile un appello quantomeno giustificato e convincente (e che aveva portato, tra l'altro, alla sospensione della provvisoria esecuzione senza cauzione).

Che la questione fosse palese, lo dice la stessa sentenza della Corte di Cassazione decisa in Camera di Consiglio su richiesta del Procuratore Generale stante la manifesta fondatezza.

Eppure i nostri contraddittori hanno persino tentato il controricorso.

Quindi Essedi Studio s.a.s. ha formulato pretesa di adempimento, ha concordato una rateizzazione in relazione alla quale, poi, con motivi pretestuosi ha revocato, ha notificato precetto ed eseguito il pignoramento sulle quote sociali del sig. Andreon detenuta in una società di Palmanova.

In questo senso, questo Giudice può capire il grado di malafede e di violenza morale che ha determinato questi comportamenti processuali. Nel frattempo, ovviamente, il pignoramento è stato conservato con danno grave alla società ed alla immagine del sig. Andreon, nonostante l'integrale pagamento intervenuto.

Tra l'altro, il sig. Dalla Valle ha pure preteso il pagamento dell'IVA nonostante l'importo considerato dal Giudice di primo grado fosse già comprensivo di IVA.

Come si dice, ogni tanto da lassù qualcuno guarda ai poveri mortali, cosicché si è assistito alla scelta strategica di lasciar decorrere il termine per la riassunzione del giudizio, come se a questo seguisse un definitivo congelamento della situazione processuale.

La Essedi Studio dovrà ripetere tutto quanto ha ricevuto in forza del processo, ormai estinto.

Ciò tuttavia non dipenderà dall'azione di questo Giudice, il quale partendo da una considerazione di fondo ovvero che anche se sul piano formale o processuale la decisione di riprendere l'esecuzione sospesa era ineccepibile, sul piano sostanziale non era un esempio solare di prudenza.

Eppure la s.a.s. ha voluto proseguire.

Il fatto che l'esecuzione sia comunque improcedibile è aspetto diverso che si aggiunge con tutti gli effetti del caso ma non cancella il danno cagionato quando la stessa astrattamente procedibile lo era.

Nel dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione e nell'ordinare la cancellazione/estinzione del pignoramento, si dovrà anche provvedere in ordine alle spese ed alla condanna ex art. 96 c.p.c.

Con ogni riserva di replica.

Treviso, li 19.04.09

Avv. Giovanni Bonotto

Avv. Emanuela Bottega